

26 febbraio 2010 10:20

CANONE DEPURAZIONE ACQUE: GUIDA AL RIMBORSO

di [Rita Sabelli](#)

Ultimo aggiornamento: 26/9/2017

E' entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009 (in GU l'8/2/2010) che regola i rimborsi della quota di tariffa idrica non dovuta per gli utenti non allacciati al servizio di depurazione, come disposto dalla legge 13/2009 (di conversione del DL 208/08) il cui articolo 8 sexies e' stato emanato in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008.

Indice scheda

[RIASSUNTO DELLA VICENDA](#)

[CHI PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO, DATI SUL WEB](#)

[ONERI NON RIMBORSABILI](#)

[LA PROCEDURA DI RIMBORSO](#)

[LINK UTILI](#)

[RIASSUNTO DELLA VICENDA](#)

* Fino ad ottobre 2008 gli utenti del servizio idrico pagavano una quota per la depurazione dell'acqua anche se il servizio non era attivo. La legge 36/1994, all'art.14 era esplicita:

"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione."

* L'8 ottobre 2008, la Corte Costituzionale, con sentenza 335/2008 asseriva: questo pagamento per la depurazione e' un corrispettivo di prestazione contrattuale e non un tributo, quindi e' irragionevole che sia dovuto in assenza del servizio.

* Una nuova legge, il DL 208/2008 (convertito nella legge 13/2009) all'articolo 8 sexies stabilisce che:

- non si paga se non ci sono gli impianti, ma se c'e' un progetto si deve pagare:

"La componente e' dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati."

- i rimborsi sono dovuti, anche in forma rateizzata, entro il termine di cinque anni a decorrere dal 1 ottobre 2009, ma dopo aver dedotto gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere avviate. L'importo del rimborso e' deciso dalle Autorità d'Ambito (AATO) sostituite dal 2013 dalle Autorità idriche nominate localmente (in Toscana l'AIT, l'Autorità idrica Toscana).

- il Ministero dell'Ambiente dovrà indicare i criteri ed i parametri per la restituzione delle somme già pagate e non più dovute. Qui un nostro intervento in merito

(http://avvertenze.aduc.it/comunicato/depurazione+acqua+non+dovuta+che+fine+hanno+fatto_16375.php).

* Il Ministero dell'Ambiente emana il decreto 30/9/2009 (n. 43569) che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8/2/2010.

[CHI PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO, DATI SUL WEB](#)

I rimborsi hanno per oggetto la quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione, nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o se questi sono temporaneamente inattivi.

Nei casi in cui i piani d'ambito prevedano la realizzazione di impianti di depurazione, dal rimborso vanno dedotti gli oneri legati alle attività di progettazione e realizzazione e completamento degli stessi, svolte nel periodo oggetto di

rimborso.

Sono esclusi dai rimborsi i soggetti NON allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. Possono invece godere del rimborso quelli che depurano da soli i propri scarichi e sono allacciati alla fognatura.

Per sapere se si ha diritto al rimborso ci si puo' rivolgere al proprio gestore che deve informarci se per la nostra utenza e' attivo o meno il servizio di depurazione.

Ogni gestore deve pubblicare sul proprio sito web un elenco delle proprie utenze specificando, per ognuna:

- se e' servita da un impianto di depurazione attivo: in questo caso NON e' dovuto alcun rimborso;
- se non e' servita da un impianto di depurazione attivo ma vi e' in corso attivita' di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e' dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi a tale attivita' (vedi piu' avanti);
- se non e' servita da un impianto di depurazione perche' questo risulta -o e' stato- temporaneamente inattivo. In questo caso e' dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi alla temporanea inattivita' (costi di avviamento di impianti gia' esistenti ma ancora non attivati, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione, etc.);
- se non e' servita da un impianto di depurazione attivo ne' sono previste attivita' di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e' dovuto il rimborso dell'intera quota pagata e non dovuta.

Per ogni utenza cosi' descritta il gestore deve anche specificare quanto e' stato indebitamente pagato per il servizio di depurazione al netto degli oneri eventualmente non rimborsabili. Cio' riportando il totale pagato per tale servizio e lo stato di avanzamento, con relativi costi, dell'eventuale impianto in corso di progettazione/realizzazione/completamento.

Un prospetto con lo stato di avanzamento dei lavori di cui sopra e' anche allegato, con cadenza annuale, alle bollette degli utenti interessati. Nelle stesse devono essere indicate anche le modalita' per reperire tutte le suddette informazioni.

Per quanto riguarda gli utenti PUBLIACQUA istruzioni e modulo si trovano in questa pagina web.

(<http://www.publiacqua.it/servizi/rimborso>)

ONERI NON RIMBORSABILI

Come gia' detto, non sono rimborsabili le componenti di costo della tariffa relativi alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio dell'utenza che ha diritto al rimborso.

Non si rimborsano anche i costi relativi a:

- impianti temporaneamente inattivi, limitatamente al periodo in cui non hanno fornito il servizio;
- casi in cui al servizio di depurazione si sia provveduto collegandosi ad un impianto al servizio di altre comunita' di utenti, quando cio' sia previsto nel programma d'ambito.

LA PROCEDURA DI RIMBORSO

Sono le autorità idriche locali a stabilire gli importi che i gestori dovranno rimborsare, con i relativi interessi, entro cinque anni dal 1/10/2009.

Per le utenze gestite direttamente dal Comune, e' quest'ultimo invece che provvede.

Il rimborso puo' avvenire anche a rate e mediante compensazione in bolletta.

Resta da capire quale retroattivita' possa avere il rimborso. Il decreto non dice nulla al riguardo, ma accenna, nelle considerazioni in premessa, alla prescrizione quinquennale a cui e' orientata la Corte dei Conti. Altri orientamenti si esprimono invece sulla prescrizione decennale, quindi il punto e' aperto.

Non pare invece incerto (benche' non chiaramente esplicitato dal decreto) l'onere per l'utente di presentare una richiesta scritta motivata, per la quale la stessa Corte dei Conti si e' espressa in diverse pronunce.

Continuiamo pertanto a consigliare gli utenti interessati, come abbiamo fatto fin'ora, ad inviare una richiesta sottoforma di messa in mora per raccomandata a/r, riferendosi alla sentenza e al decreto, così da interrompere il decorso del termine di prescrizione. Ciò dopo aver verificato che effettivamente la propria utenza abbia diritto al rimborso.

[Qui il facsimile per la raccomandata A/R di messa in mora.](#)

Se l'istanza viene presentata direttamente ad un Comune (in caso di gestione diretta del servizio) su di essa va apposto il bollo di 16,00 Euro, come precisato, proprio in riferimento alla questione, dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 98/2009.

Il riferimento per ogni informazione dovrebbe essere il proprio gestore, così come l'Autorità idrica di competenza. Ricordiamo che la questione è in piena evoluzione ed ogni Autorità idrica, così come ogni gestore, potrebbe essere in procinto di approntare modulistiche pronte affiancate alle pagine web di informazione già dette. Per riferimenti sull'Autorità competente occorre rivolgersi alla propria Regione; spesso le funzioni sono attribuite ai Comuni che si organizzano creando enti di rappresentanza.

Per quanto riguarda gli utenti PUBLIACQUA istruzioni e modulo si trovano [in questa pagina web.](#)

[LINK UTILI](#)

- Decreto del Ministero dell'Ambiente: clicca qui
(http://sosonline.aduc.it/normativa/decreto+min+ambiente+30+2009+restituzione+quota_17156.php)
- Tariffa servizio idrico integrato e costituzionalità: clicca qui
(http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/tariffa+servizio+idrico+integrato+costituzionalita_14658.php)
- Facsimile per la raccomandata A/R di messa in mora per il rimborso: clicca qui
(http://sosonline.aduc.it/modulo/depurazione+acqua+rimborsi+servizio+depurazione_15196.php)